

(N. 1762-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1952

modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati il 22 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2864)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(MARAZZA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SFORZA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1952

**Riordinamento delle norme relative alla decorazione
della «Stella al merito del lavoro»**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

Art. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 25 anni presso la stessa azienda.

Per il computo degli anni di occupazione in una azienda non costituisce ragione di interruzione l'avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapassi di proprietà o trasformazione industriale dovuti a concentrazione o modificazione.

La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestato la propria opera per lo stesso numero di anni presso aziende diverse, purchè sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di 15 anni presso una stessa azienda ed il loro passaggio da una all'altra azienda non sia stato causato da demeriti personali.

La decorazione potrà anche essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato in una azienda per i periodi come sopra stabiliti nei casi in cui essi abbiano dimostrato una straordinaria perizia e un'ottima condotta morale e nei casi in cui con invenzioni o modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, abbiano apportato miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva ed igienica agli strumenti, alle macchine stesse ed alle aziende ove prestano il loro lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

Art. 2.

Identico.

In nessun caso potrà conferirsi la decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori che non abbiano compiuto 40 anni e che non siano cittadini italiani.

Art. 3.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » potrà essere conferita a cittadini italiani residenti all'estero per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, senza l'osservanza dei limiti di anzianità di servizio quando il lavoratore abbia dato tali prove di patriottismo, di laboriosità e di probità da venire segnalato come esempio ai propri connazionali.

Art. 4.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

Art. 5.

Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a n. 500.

Le decorazioni sono conferite annualmente nel giorno della festa del lavoro - 1° maggio - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto, per quanto concerne le decorazioni riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro per gli affari esteri.

Art. 6.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una Commissione avente il compito di accertare i titoli di benemerenzza dei lavoratori designati.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

a) del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o di un suo delegato, che la presiede;

b) di un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) di un funzionario del Ministero degli affari esteri;

d) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

e) di un funzionario del Ministero della industria e del commercio;

f) di un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste;

g) di quattro membri in rappresentanza dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascerà ai decorati della « Stella al merito del lavoro » un apposito brevetto che farà fede del conferimento della decorazione.

Art. 8.

Decorsi 15 anni dal conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro », il decorato o la decorata che abbiano acquisito nuovi titoli di benemerenzza potranno essere autorizzati, nei modi previsti per il conferimento della decorazione stessa, ad apporre una fascetta d'argento sul nastro della prima decorazione.

Art. 9.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco. Il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa sarà conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani residenti all'estero sul tergo della Stella saranno aggiunte le parole « all'estero ».

La decorazione sarà portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la Stella.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.